



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H72D17000040002

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi -Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da Andrea Comacchio domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD) , codice fiscale 80006480281, rappresentata da Maurizio Borin, autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSO

CHE

- a. In relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l'analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte nell'attuazione della Misura 20 del PSR, con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 è stato approvato il primo Programma Operativo (PO.1), successivamente modificato con DGR n. 564 del 28 aprile 2017 e con DGR. 1657 del 17 ottobre 2017;
- b. È stata, quindi, inserita, tra le attività previste dal Programma di Assistenza Tecnica del P.O.1, l'iniziativa denominata "Realizzazione di analisi, studi e ricerche finalizzate alla verifica dello stato di attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori ambientali", configurata all'interno dell'AZIONE "3- Sorveglianza", identificata con ID-20, e finanziata attraverso tipo di procedura (1), ossia tramite domanda di pagamento presso Avepa, per un importo massimo di 185.000 euro;
- c. Con nota prot. 2748 del 14/12/2017, DAFNAE ha avanzato la proposta di una nuova attività, in continuità con quanto già svolto in concomitanza col processo di valutazione del PSR 2007-2013, per sviluppare la stessa positiva esperienza nel presente periodo di programmazione dello Sviluppo Rurale. A questo proposito, è stato evidenziato nella nota medesima l'ambito di ricerca proprio di DAFNAE, che si colloca nei settori delle produzioni vegetali e animali, e di difesa delle colture agrarie, della biodiversità, della conservazione dell'ambiente e della gestione sostenibile del territorio rurale. DAFNAE, in quanto istituzione pubblica, promuove l'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, mediante la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità. Tali tematiche costituiscono una piattaforma condivisa con la Regione del Veneto, sulla quale vengono intraprese attività comuni di pubblico interesse nel settore agroambientale, alimentare, sia a carattere didattico che di monitoraggio e sperimentazione.
- d. Con nota prot. 526144 del 15/12/2017 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, è stata comunicata alla Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste l'intenzione di avviare l'iniziativa prevista nel P.O.1, realizzando un'attività in collaborazione con il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90;
- e. A tal fine, in coerenza con il quadro di attività sopra segnalato, si valuta di approfondire una specifica iniziativa monitoraggio di indicatori ambientali finalizzata alla conoscenza degli indicatori necessari al valutatore indipendente del PSR Veneto per qualificare e quantificare le attività programmate e messe in atto nell'ambito delle misure agroclimaticoambientali e biologiche a superficie.
- f. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova
 - è stimato quale Soggetto particolarmente esperto e qualificato, in considerazione delle significative esperienze e competenze nell'ambito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, data la diffusione di conoscenze avanzate, tra l'altro, sul tema della conservazione dei sistemi ecologici, la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità;
 - è, fra l'altro, particolarmente interessato ad attivare una collaborazione con la Regione del Veneto nell'ambito dell'approfondimento inerente la valutazione delle misure agroclimaticoambientali del PSR;
 - è dotato, altresì, di un consistente know-how per l'analisi idraulica dei suoli, della loro struttura 3D e del loro comportamento geofisico, che non è reperibile in altro ambito accademico o scientifico attinente le scienze a agrarie, per lo meno nell'area di indagine, il



943b8655



che consente di razionalizzare tutte le risorse necessarie ai monitoraggi delle attività previste. L'insieme delle strumentazioni e il know-how di DAFNAE rappresentano un elemento unico a livello nazionale, favorendo un approccio multi-strumentale e olistico allo studio della struttura dei suoli e delle loro proprietà derivate;

- si è reso disponibile con nota n. 2831 del 21 dicembre 2017 a impegnare le proprie risorse umane nel progetto da sviluppare in collaborazione, per un importo complessivo di Euro 30.000.

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità e motivazioni

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al progetto " Monitoraggio e stima territoriale dell'emissione di gas serra, Azoto e Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto" nell'ambito del P.O.1 della Misura 20 – Assistenza Tecnica, del PSR 2014-2020.
2. Con il presente Accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività finalizzate alle azioni descritte nell'allegato A alla deliberazione che approva il programma di attività descritto al successivo articolo 2, punto 1..
3. Il DAFNAE dichiara di conoscere il progetto in argomento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato.

ART. 2

Attività

1. Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste dal progetto "Monitoraggio e stima territoriale dell'emissione di gas serra, Azoto e Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto" (di seguito "Progetto"), finalizzato a rendere disponibili al valutatore indipendente i parametri di monitoraggio utili alla definizione della quantificazione degli effetti del PSR sui comparti ambientali aria, acqua e suolo determinati dalle misure agroclimaticoambientali e del biologico a superficie.
2. Il DAFNAE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna delle relazioni intermedie e finali sul lavoro di analisi e monitoraggio territoriale svolto.
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con DAFNAE sulla base delle attività dettagliate dall'Allegato A al provvedimento che approva il presente schema di accordo, nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3, punti 1. e 2..

ART. 3

Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione

1. La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico dell'Università degli Studi di Padova ed il responsabile per la Regione del Veneto (dirigente della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Progetto;



94368655



2. Il DAFNAE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, nei tempi indicati dal "Progetto", mettendo a disposizione il know how accademico, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità; la Regione del Veneto metterà a disposizione le risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base necessari a DAFNAE per lo svolgimento della attività di progetto.
3. A tale scopo, l'Università degli Studi di Padova individua il prof. Francesco Morari quale responsabile scientifico del Progetto.
4. La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) un contributo pari a Euro 185.000,00 che verrà corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all'articolo 5 del presente schema di Accordo.
5. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 4

Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Progetto".
4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente schema di Accordo nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 5

Modalità di pagamento

1. La spesa massima prevista, pari ad euro 185.000,00 (comprensiva di ogni onere), sarà erogata, in tre soluzioni, al termine di ogni anno di attività come precisato nel diagramma di GANTT inserito nel Progetto approvato, con accredito sul c/c bancario del DAFNAE, previo:
 - positivo riscontro regionale sulla conformità e sulla corrispondenza fra le attività svolte e quanto previsto nel Progetto;
 - presentazione di nota di addebito e di apposita domanda di pagamento, in base alle procedure definite dalla DGR 993 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., relativa al Piano di attività per l'Assistenza Tecnica al PSR.
2. La nota di addebito con allegata la rendicontazione dell'attività svolta da DAFNAE dovrà riportare la dicitura: "Monitoraggio e stima territoriale dell'emissione di gas serra, Azoto e Fosforo e dispersione dei fitofarmaci dai sistemi colturali della Regione Veneto" ed il codice CUP H72D17000040002;
3. La liquidazione del contributo viene effettuata da AVEPA a seguito degli esiti dell'istruttoria amministrativa e contabile della domanda di pagamento e della relativa documentazione trasmessa da parte della Regione.
4. Ai fini fiscali il DAFNAE dichiara che l'importo previsto per la presente attività è fuori dal campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6

Durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di



943b8655



accettazione da parte dell'Università e ha durata triennale, e si concluderà con la presentazione della relazione finale da parte di DAFNAE.

2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2020. Il DAFNAE dovrà svolgere le attività di propria competenza entro tale data.
3. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta scritta e motivata.

ART. 7

Elaborato finale e prodotti intermedi

1. Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto la relazione scientifica finale, riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività del "Progetto" realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto. La relazione dovrà essere fatta pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in tre copie cartacee e digitali.
2. I prodotti intermedi verranno elaborati al termine del primo e secondo anno di attività secondo quanto descritto nel "Progetto" richiamato al punto 1..

ART. 8

Utilizzo dei risultati

1. I prodotti delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, rappresentati dalle relazioni annuali e da quella finale descritta all'art. 7, punto 1 sono di proprietà di entrambe le parti.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del "Progetto" verranno condivisi da DAFNAE e Regione del Veneto, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Progetto", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate tra DAFNAE e la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente schema di Accordo e a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 9

Obbligo di segretezza e protezione dati

1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento della attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

ART. 10

Controversie e norme di rinvio

1. Il presente Accordo di Collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio



94368655



alle disposizioni di legge.

Art. 11

Registrazione

1. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986.
2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 12

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
indirizzo : Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per DAFNAE:
Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);
dipartimento.dafnae@pec.unipd.it

ART. 13

Tutela dati personali

1. Il DAFNAE dà atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato Decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



943b8655

